

TI_GERICHTE 9.2020.20 vom 6. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2020.20

FR: TI_GERICHTE 9.2020.20 du 6 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 9.2020.20 del 6 maggio 2020

Regeste

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora. Sussidiarietà e proporzionalità della misura

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha: confermato la precedente decisione superacautelare, ribadendo la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei tre minori (disp.2), il collocamento di PI 1 presso il PAO (disp. 3), il collocamento di PI 2 PI 3 presso la famiglia SOS (disp. 4); ripristinato le relazioni personali genitori-figli (disp. 5, 6, 7 e 8); conferito mandato allo psicologo _____ di effettuare una valutazione psico-affettiva dei tre minori e una valutazione sulle capacità genitoriali (disp. 9, 10, 11, 12, 13 e 14); fatto obbligo ai genitori di collaborare (disp. 15); confermato il mandato all'UAP di esperire una valutazione socio-ambientale (disp. 17); dato a PI 1 il permesso di pranzare dai nonni due volte la settimana (disp. 18); istituito in favore dei minori una curatela educativa (disp. 19, 20, 21, 22, 23 e 24). Considerata la mancata collaborazione e irreperibilità dei genitori negli anni, per assicurare la protezione dei minori e fare i dovuti accertamenti, l'Autorità di prime cure ha ritenuto opportuno confermare la privazione dei genitori del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli, sino a quando non fosse in possesso della perizia sulle capacità genitoriali e della valutazione psico-affettiva dei minori. L'Autorità di protezione ha precisato che ad oggi non appaiono elementi di pericolosità a carico dei genitori nei confronti dei figli.

E. 3

Con il proprio gravame i reclamanti contestano la decisione dell'Autorità di protezione, nella misura in cui conferma la privazione dei genitori di determinare il luogo di dimora di

PI 1, PI 2 e PI 3, nonché l'istituzione di una curatela in favore dei minori. RE 1 e RE 2 postulano che i figli vengano riaffidati alle loro cure ed alla loro custodia, contestando la messa in pericolo degli stessi. I reclamanti lamentano che la decisione non rispetterebbe il principio di proporzionalità e sussidiarietà. A mente dei medesimi l'Autorità di prime cure avrebbe omissis di valutare misure meno incisive al collocamento, contestando in concreto l'esistenza di un qualsiasi pericolo per i minori.

E. 4

Nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

E. 5

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'Autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

E. 5.1

L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del

E. 5.2

Ai sensi dell'art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all'Autorità di protezione di adottare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell'evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1; Meier, CR CC I, 2010, ad Intro art. 307-315b CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull'evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori

mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 313 CC n. 5). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Più la misura è stata incisiva, più la diminuzione della protezione dovrà compiersi per gradi, salvo casi eccezionali di cambiamento radicale delle circostanze (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1). Quando i fatti che hanno fondato il provvedimento non sono più di attualità, il giudice può, al bisogno, aggiornare i suoi atti in applicazione della massima inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC), in particolar modo attraverso una perizia complementare che verta sulla questione di sapere se e in quale misura la situazione è cambiata e necessita se del caso un adattamento della misura (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6^e ed, n. 1685 p. 1098). Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l'Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell'art. 313 CC (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22). In tal caso non entra in considerazione un'ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all'Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell'autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide Pratique, n. 2.87 pag. 61-62). 6. Nel caso in esame, come risulta dalla decisione cautelare in esame, la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei tre minori è avvenuta a seguito delle tante segnalazioni dei vari Istituti scolastici che lamentavano il persistere delle assenze scolastiche dei minori, dei due sfratti subiti dalla famiglia e in considerazione del fatto che l'Autorità di protezione, oltre a non essere riuscita ad incontrare i genitori (cfr. ultima udienza 5 dicembre), non è mai riuscita ad "agganciarli" in alcun modo. Nella decisione impugnata veniva riferito che l'Autorità non era riuscita ad ottenere le valutazioni richieste negli anni o a fare eseguire gli interventi ordinati (cfr. richiesta d'intervento al SMP del 4 aprile 2019, richiesta d'intervento all'UAP del 30 luglio 2019). Dopo aver preso atto che la famiglia aveva una difficile situazione finanziaria (debetoria) ed era stata sfrattata due volte in pochi mesi (maggio e novembre 2019), l'Autorità di prime cure ha pertanto ritenuto necessario segnalare i coniugi al Ministero pubblico (art. 219 CP) e mettere in protezione i minori. L'Autorità di prime cure, al momento della decisione supercautelare (10 gennaio 2020), ha rilevato "un quadro domestico precario" e di negligenza ricorrente ai danni dei figli, ritenendo "opportuno" mettere in protezione i minori e questo "sino a quando non sarà in possesso delle risultanze dell'inchiesta penale e della valutazione psico affettiva sui minori" (ordinata con la supercautelare). I minori sono inizialmente stati portati all'Ospedale _____. Dal rapporto redatto dal dr. med. _____ (cfr. certificato 22 gennaio 2020) emerge che non sono emersi "elementi clinici di rilievo", nulla è stato rilevato riguardo all'abbigliamento o alle condizioni igieniche dei minori, nessun ematoma, ecchimosi o altro. Un mese dopo la decisione supercautelare, l'Autorità di prime cure ha confermato la misura di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, mediante decisione cautelare. L'Autorità ha basato la propria decisione sulle valutazioni dell'UAP (avvenute al momento dello sfratto,

in assenza dei genitori) e sulle segnalazioni da parte dei proprietari dell'appartamento in cui viveva la famiglia. Nulla veniva indicato in relazione al pericolo a cui sarebbero stati sottoposti i minori, se non un "disagio" familiare. 6.1. Ora, dagli atti a disposizione dell'Autorità di protezione emergeva indubbiamente una situazione di disagio all'interno del nucleo familiare. Questo traspariva dalle innumerevoli segnalazioni da parte dai vari Istituti scolastici frequentati dai minori negli anni, che lamentavano assenze davvero lunghe e importanti, così come il fatto di non essere riusciti a prendere contatto con i genitori. Come pure dagli evidenti e confermati problemi finanziari dei coniugi (cfr. estratti EF, situazione debitoria) e dai due sfratti subiti dalla famiglia (cfr. agli atti). UAP e SMP hanno, dal canto loro, dichiarato di non essere mai riusciti a dare seguito ai mandati conferiti loro e l'Autorità di protezione neppure a convocare gli interessati ad un incontro. Il capo equipe dell'UAP ha dichiarato che "gli è capitato davvero poche volte nella sua carriera che una famiglia fugga dalle varie Autorità in questa maniera", aggiungendo che "questo assenteismo ha portato a immaginare ogni qualsiasi situazione, non si poteva sapere cosa capitava nel nucleo familiare" (cfr. verbale ARP 23.01.2020 pag. 4 in alto). 6.2. Comunque, pur non negando che la situazione familiare era molto delicata, i motivi che hanno fondato la decisione impugnata sono insufficienti a giustificare una misura incisiva quale la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, e così come rettamente evidenziato dalla curatrice di rappresentanza dei minori (cfr. osservazioni pag. 9 verso il basso) a prostrarla ulteriormente. La decisione nulla dice in merito al "pericolo" a cui i minori non potevano essere altrimenti sottratti. La decisione impugnata appare lacunosa dal profilo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'Autorità di protezione neppure pretende di aver preso negli anni misure meno incisive, o che altri provvedimenti siano falliti. In merito alla proporzionalità della misura l'Autorità di prime cure, in sede d'osservazioni al reclamo (cfr. pag. 4), ha indicato di aver valutato se fosse il caso di istituire una curatela educativa con il compito di assistere i genitori nell'educazione dei figli e nel percorso formativo, ritenendo che tale misura, "sicuramente meno incisiva rispetto a quella decretata", non avrebbe "sortito nessun effetto visto la costante irreperibilità e fuga" messa in atto dai genitori dei minori. Tale tesi non può essere condivisa. Come risulta da giurisprudenza e dottrina la misura contestata, può essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti. L'Autorità di prime cure, pur non negando che da anni ha cercato invano di "agganciare" i genitori, non ha però preso alcuna misura meno incisiva. Vista la difficile situazione avrebbe già da tempo dovuto ordinare, una misura di controllo, una curatela educativa o una misura di sostegno alla famiglia per la situazione finanziaria (ad esempio un'amministrazione di sostegno o una curatela di rappresentanza), senza attendere così a lungo, assecondando ancora di più la chiusura della famiglia e l'irreperibilità dei genitori. 6.3. Questa conclusione è confortata anche dalle risultanze delle perizie fatte esperire nel frattempo dall'Autorità di protezione. La valutazione peritale 14 aprile 2020 allestita dallo psicologo _____, definita "illuminante" dalla curatrice di rappresentanza, molto dettagliata e precisa, osserva che "alla lente di una valutazione più approfondita" il modo di vivere della famiglia e lo stile di vita quantomeno originale non possono essere in sé connotati come caratteristiche tipiche del maltrattamento, dell'abuso fisico o psichico o di importanti pervasioni e/o sottrazioni dello psichismo minorile, nemmeno della grave incuria poiché nello stile educativo di questi genitori non compare alcuna violenza fisica o psichica così come non è presente alcuna costrizione, sfruttamento o quant'altro a scapito della prole" (perizia 14 aprile 2020 pag. 26). Il perito riconosce che la famiglia vive in un "grado di

chiusura impermeabile ai rapporti con l'impianto sociale relazionale extra nucleare", che ha generato "l'inevitabile intervento dell'Autorità". Il perito ha però rimarcato che il collocamento fuori dalla famiglia "è in generale e salvo eccezioni, da considerarsi come misura straordinaria poiché in ogni caso genera nei minori e nei genitori uno stato di cattività e una condizione di importante discontinuità relazionale su cui è necessario interrogarsi sia rispetto ai termini di necessità, proporzionalità, opportunità e prolungamento nel tempo. Pertanto, dal profilo psicologico e pratico, è imprescindibile, a posteriori e a distanza di tre mesi dall'ordinanza di tale misura, interrogarsi sia a proposito dei benefici ottenuti, sia riguardo, palesi o occulti che siano, ai suoi effetti negativi indesiderati, che si configurano addirittura come elementi di controindicazione alla sua permanenza" (pag. 27). Il perito ha concluso, senza mezzi termini, che i genitori di PI 1, PI 2 e PI 3 "sono ritenuti in linea di massima e fino a prova del contrario e con riserva, entrambi idonei nell'espletamento del loro compito genitoriale educativo" e questo nonostante la loro "originalità" e le loro difficoltà (cfr. perizia pag. 28).

6.4. Diversa conclusione traspare invece dal rapporto finale 20 aprile 2020 di valutazione socio-ambientale dell'UAP – non condivisa dalla curatrice di rappresentanza (cfr. osservazioni pag. 8) – secondo cui viene proposta la revoca del collocamento per PI 1, con autorizzazione a rientrare al proprio domicilio, ma consigliato il prosieguo del collocamento per le due sorelle minori. L'UAP, pur osservando di "non ritenere che si tratti di genitori maltrattanti" ha precisato che "vi sono degli aspetti di inconsapevolezza, alcuni concreti, altri legati alla bassa capacità introspettiva dei genitori". Dalla valutazione emerge che però che i genitori hanno buone formazioni, praticano attività sportive, sono uniti e hanno una buona collaborazione tra di loro, sono dinamici (praticano varie attività con i figli, sportive e non), il nucleo familiare è molto unito. Ora, la posizione della curatrice di rappresentanza – secondo cui "la valutazione socio ambientale è forse poco convincente" – è condivisibile. Alla lettura della valutazione mal si comprende per quale motivo "le bambine trarrebbero beneficio da un collocamento in internato in un CEM, al fine di garantire il soddisfacimento dei loro bisogni".

6.5. Come a giusto titolo rilevato sia dai reclamanti che dalla curatrice di rappresentanza, la decisione di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità della misura. La decisione di affidare i minori ad una famiglia affidataria rispettivamente ad un Istituto, oltre a non configurare la misura meno incisiva, si basava su accertamenti incompleti. Questa conclusione è suffragata dall'attenta e precisa perizia giunta agli atti in sede di procedura e, per finire, è condivisa anche dall'Autorità di prima sede (cfr. replica ARP 05.05.2020).

7. In simili circostanze, la decisione impugnata, nella misura in cui dispone che RE 1 e RE 2 sono privati del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, PI 2 e PI 3, va annullata (cfr. disp. 1 e 2). La decisione va annullata anche nella misura in cui dispone il collocamento dei tre minori (cfr. disp. 3, 4 e 5). Al riguardo va ricordato che il minore PI 1 è già rientrato al proprio domicilio come da decisione anticipata per email dallo scrivente presidente della Camera di protezione in data 29 aprile 2020. L'Autorità di prime cure provvederà ora ad organizzare, senza indugio – per il tramite dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione – il rientro al proprio domicilio anche di PI 2 e PI 3. Si evidenzia che il rientro a casa, dopo un collocamento in famiglia affidataria di più di 4 mesi, deve essere debitamente preparato.

8. L'Autorità di protezione disporrà tutte le misure accompagnatorie necessarie a tutela del bene prioritario dei minori, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal perito psicologo _____ (cfr. pag. 28 perizia). In particolare oltre all'istituzione della curatela educativa, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 9), l'Autorità di prima sede dovrà valutare la

necessità di istituire tutte le misure che riterrà opportune al fine di tutelare al meglio il bene dei minori: misura di sorveglianza educativa, controlli evolutivi per i minori, prese a carico terapeutiche individuali (suggerita per PI 2), nonché misura a protezione della situazione finanziaria per i reclamanti (misura di sostegno o curatela di rappresentanza). La precarietà della situazione familiare, oltre ad emergere dagli atti, è stata ammessa dai reclamanti stessi (cfr. reclamo pag. 7, udienza). 9. Quanto alla curatela educativa istituita con la decisione impugnata va rilevato quanto segue. I reclamanti pur opponendosi genericamente anche avverso a tale misura non si esprimono puntualmente al riguardo. In simili circostanze, su questo punto il reclamo va respinto, siccome non motivato. L'urgenza, la necessità e la proporzionalità di tale misura risulta con ogni evidenza dagli atti (cfr. perizia _____). La stessa curatrice di rappresentanza propone la conferma della misura e della nomina della curatrice _____, con il compito di sostenere i genitori nell'educazione dei figli. La curatrice nominata nella decisione impugnata è stata per altro ben accettata dai reclamanti (cfr. osservazioni curatrice di rappresentanza). In simili circostanze la decisione, nella misura in cui istituisce una curatela educativa, va confermata ed adattata alle nuove circostanze e secondo le indicazioni del perito psicologo _____ e della curatrice di rappresentanza (cfr. disp. 19-20). Va pure confermata la nomina della signora _____ quale curatrice educativa (cfr. disp. 21) L'Autorità di protezione provvederà a ridefinire con la curatrice il compenso e il dispendio orario, conformemente ai nuovi compiti a lei attribuiti (cfr. disp. 22).

E. 10

Quanto alle altre misure prese nella decisione impugnata va rilevato quanto segue. Le misure relative alla regolamentazione delle relazioni personali, peraltro neppure contestate, sono superate per effetto della presente decisione (cfr. disp. 6, 7,

E. 13

L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Occorre che l'istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell'art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15 novembre 2013 inc. 9.2013.180). RE 1 e RE 2 palesemente indigenti (cfr. doc. D reclamo), sono posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. PR 1.